

Ediz. 2022

### Allegato 4

### Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo NON INVESTIMENTO

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

#### SF7IONE I

#### INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

1. INTERMEDIARIO (PERS. FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome			
Numero iscrizione al RUI	Data iscrizione		
Indirizzo			
Cellulare	e-mail		
ISCRIZIONE AL RUI N° B 00	CONTO DI: SHELTIA SRL, sede legale: Via Ennio Quirino Visconti 103, 00193 Roma 10511867 / Tel: +39 06 94416000 /e-mail: info@sheltia.com /pec: SHELTIA-SRL@PEC.IT/ 1.com (tutte le altre informazioni sul broker sono disponibili nell'Allegato 3)		
<ol><li>L'attività del broker SHE</li></ol>	LTIA SRL viene svolta su incarico del cliente.		
	uito in <b>collaborazione con altri intermediari</b> ai sensi dell'art.22 c.10 del decreto legge 18 ottobre la legge 17 dicembre 2012, n.221:		
INTERMEDIARIO			
CON N° ISCRIZIONE RUI			
COLLOCATORE PRINCIPALI	MENTE DI POLIZZE DI		
CON RIFERIMENTO AL RISC	CHIO COLLOCATO SI PRECISA CHE LA DISTRIBUZIONE VIENE EFFETTUATA:		

# SEZIONE II INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA'DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

Con riguardo al contratto proposto il Broker dichiara che:

- a. fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP fornendo al contraente una raccomandazione personalizzata
- b. non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione; in base agli accordi di collaborazione diretti e indiretti con le Imprese di Assicurazione definisce il prodotto più coerente alle esigenze e richieste del cliente e richieste considerando gli accordi di collaborazione diretti e indiretti in essere con le Imprese di assicurazione.
- c. fornisce in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

## SEZIONE III INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI

Il compenso relativo all'attività svolta dal broker per la distribuzione del seguente contratto è rappresentata da:

- a. onorario corrisposto dal cliente, a riconoscimento della consulenza fornita, pari al 10% del premio annuo, con un minimo di 20 euro o, in caso di piani individuali pensionistici, pari ad un importo fisso di 200 euro (di cui, in linea generale, il 60% viene riconosciuto a chi effettua l'attività di consulenza). L'importo viene addebitato direttamente sul conto corrente del cliente, previa autorizzazione.
- **b.** una commissione inclusa nel premio assicurativo (una percentuale della commissione viene riconosciuto all'intermediario iscritto in E entrato in contatto con il cliente secondo la lettera di incarico sottoscritta; in caso di collaborazioni orizzontali un'ulteriore quota della commissione, secondo quanto riportato nell'Accordo sottoscritto tra le parti, viene riconosciuta all'intermediario mandante)

Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al broker scrivendo al seguente indirizzo: info@sheltia.com.

## SEZIONE IV INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

Con riferimento al pagamento dei premi il Broker dichiara che:

- a. I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso
- b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione o l'intermediario, espressamente in tale qualità; sempre secondo le direttive imposte dalle singole Imprese di Assicurazione e dalle politiche di gestione interne.

**Avvertenza:** Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, secondo quanto già riportato nella Sezione I si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice".

Luogo e data		 ,
Firma contraente per presa visione e	consegna del documento informativo:	

cap. Sociale € 50.000 int. Versato